

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 15793/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15793 del 2022, proposto da
Pietro De Sario, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Rovere, Laura
Vendramini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Veneto Uff V Ambito
Terr per la Provincia di Padova e Rovigo Sede di Pado, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tobia Donadel, non costituito in giudizio;

***provvedimento di esclusione del candidato De Sario Pietro, dalla procedura
concorsuale di cui al D.D.G. 1081/2022, per la classe di concorso A011 per la
Regione Veneto – prot. mpi. AOOUSPPD 0007998 del 14.10.2022, a firma del
Dirigente Roberto Natale***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Veneto Uff V Ambito Terr per la Provincia di Padova e Rovigo Sede di Pado;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. 1081/2022, per la classe di concorso A011 per la Regione Veneto – prot. mpi. AOOUSPPD 0007998 del 14.10.2022 e degli ulteriori atti indicati in ricorso.

Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Il ricorrente era escluso dal concorso in oggetto in quanto l'USP di Padova comunicava al docente De Sario “di aver verificato il piano di studi e, considerato che la normativa per la sua laurea in lettere v.o. prevede il possesso di due annualità di storia e rimanda al dettaglio Tab. A/1 allegata, e, considerato che detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia”. A seguito delle interlocuzioni con il docente, l'amministrazione disponeva l'esclusione del ricorrente in quanto il titolo di studio risulta mancante della seguente annualità: 1 annualità storia contemporanea o moderna per la classe di concorso A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO per la Regione Veneto.

De Sario ha dichiarato di possedere la laurea in lettere vecchio ordinamento

conseguita in data 22 febbraio 2012 presso l'Università degli Studi di Bari e di aver sostenuto i seguenti esami: letteratura latina I, letteratura latina II, letteratura italiana, linguistica italiana, storia della lingua latina, storia greca, storia romana e geografia. L'Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo ha accertato che il ricorrente non è in possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso A011 - Discipline letterarie e latino, posto che il titolo di studio dichiarato dal docente risulta mancante di una annualità (o due semestralità) in storia contemporanea o moderna.

Il D.D.G. n. 1081/2022 prevede all'art. 3 i seguenti requisiti di ammissione alla procedura concorsuale straordinaria: «a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d); d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre».

Al fine di valutare il possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso, è necessario fare riferimento al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato e modificato dal D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, in ordine alla tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. In relazione alla classe di concorso A011 - Discipline letterarie e latino, la tabella A allegata al D.M. n. 259/2017 prevede che la laurea in

lettere vecchio ordinamento sia titolo di accesso alla specifica classe di concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia. La tabella A/1 allegata al D.P.R. n. 19/2016, a cui rinvia la tabella A del D.M. n. 259/2017, chiarisce che per la classe di concorso A011 il piano di studi seguito deve prevedere storia (1° annualità): storia contemporanea, storia moderna; storia (2° annualità): storia greca, storia medievale, storia romana.

Diversamente, per la classe di concorso A013 - Discipline letterarie, latino e greco, la tabella A allegata al D.M. n. 259/2017 prevede che la laurea in lettere vecchio ordinamento sia titolo di accesso alla specifica classe di concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, letteratura latina, storia greca, storia romana, geografia e due corsi annuali (o quattro semestrali) di letteratura greca. Si rileva che il diverso piano di studi richiesto per l'accesso, rispettivamente, alla classe di concorso A011 e alla classe A013 trova, evidentemente, il proprio fondamento nel fatto che al docente appartenente alla classe di concorso A013 è data la possibilità di insegnare storia al liceo classico solamente nel primo biennio, mentre con la classe di concorso A011 il docente può insegnare storia negli istituti di istruzione superiore anche al secondo biennio e al quinto anno, ove evidentemente viene insegnata storia contemporanea o moderna, per il cui fine le disposizioni ministeriali chiedono, ragionevolmente, che nel corso di laurea seguito dal docente sia stato sostenuto l'esame universitario di storia moderna o contemporanea.

Ne discende che l'esclusione del ricorrente appare conforme alla disciplina applicabile al caso di specie e che non si ravvisa una irragionevole distinzione tra le due classi di concorso descritte. Lo svolgimento di attività di insegnamento in una data classe non è, inoltre, idonea a legittimarne l'insegnamento, né può ritenersi la

sussistenza di un affidamento legittimo, posto che l'esclusione dalla procedura concorsuale è avvenuta dopo aver conosciuto in concreto la posizione del ricorrente (non vi è pertanto un atto dell'amministrazione idoneo a creare una situazione giuridica soggettiva del ricorrente).

La violazione della parità di trattamento è solo genericamente descritta né può ritenersi che eventuali situazioni illegittime possano giustificare la violazione delle regole applicabili alla procedura in oggetto.

L'istruttoria risulta adeguatamente svolta per effetto dei chiarimenti forniti da parte ricorrente e, d'altro canto, con riferimento alla situazione di fatto non emergono contestazioni o punti dubbi tra le parti.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

3. La natura giuridica della situazione sottesa e le sue peculiarità giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO